

## **STATUTO**

### **OCTOPUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FIUMICINO RM VIA CONI ZUGNA  
193

Numero REA: RM - 1250205

Codice fiscale: 10694111005

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 16-06-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**ALLEGATO: B**

**REPERTORIO: 3431**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO ED OGGETTO**

**Art. 1 (Denominazione e norme applicabili)**

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, la società cooperativa denominata **"OCTOPUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS "**.

La società cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia e, a norma dell'art. 2519 c.c., dalle norme previste dalla legge per la società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

**Art. 2 (Sede)**

La Cooperativa ha sede nel Comune di Fiumicino (RM), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese. La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'Ufficio del Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'Assemblea dei soci.

**Art. 3 (Durata)**

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (31.12.2050) e può essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'organo amministrativo nei modi e termini di cui all'art. 2532 c.c.

**Art. 4 - (Scopo mutualistico ed oggetto sociale - rapporti tra la società e i soci)**

La Cooperativa è retta e disciplinata dal principio della mutualità senza fini di speculazione privata, proponendosi di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla

condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà; l'organizzazione del servizio di assistenza e presidio sanitario nelle manifestazioni e negli eventi pubblici in genere;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria, ed in particolare l'organizzazione del servizio di trasporto con autambulanza e/o automezzi speciali da e per gli ospedali, le case di cura, le case di riposo, i ricoveri e i luoghi di assistenza e soccorso in genere, del servizio di soccorso e trasporto di persone colpite da infortunio anche mortale, la diffusione di primo soccorso alla popolazione, la promozione di corsi di R.C.P. (rianimazione cardio polmonare e defibrillazione precoce a personale professionale e non), il trasporto di organi e di sangue;
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo; l'organizzazione di servizi di assistenza ai minori, in forme domiciliari o socializzate, garantendone la salute, la sicurezza, la prevenzione, condividendo la responsabilità pedagogica ed educativa con i genitori;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e

riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

- la realizzazione di interventi terapeutici e sociali per la cura e reinserimento delle aree di emarginazione (giovani, extracomunitari e disabili psichici);

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione, manutenzione aree a verde e organizzazione di punti ricreativi, di interesse culturale e di ristoro;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;

- l'organizzazione di servizi sociali di pronto intervento cittadino, consulenze e segretariato sociale;

- attività di studio e ricerca dei bisogni della cittadinanza o di comunità locali;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

Essa potrà aderire ad organismi od enti comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo.

Potrà in genere aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistica, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti muniti di specifici requisiti e comunque con esclusione delle

attività finanziarie e di intermediazione mobiliare rivolte al pubblico.

La Cooperativa svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società e i soci, potranno essere stabiliti in apposito regolamento che verrà predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2521 c.c. La società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, riconoscendosi all'organo amministrativo la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

E' inoltre espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere i propri rapporti anche con terzi, nei limiti consentiti dalla natura di società cooperativa a mutualità prevalente propria della società.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve trovare esplicita corrispondenza nei regolamenti interni approvati dall'assemblea.

La Cooperativa è impresa sociale di diritto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.112/2017.

#### **SOCI COOPERATORI**

##### **Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine previsto dalla legge, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di ambo i sessi, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere ammessi come soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Essi hanno

diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa. L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art.2522, comma 1 del codice civile, salvo quanto previsto dal successivo art.15.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti del quinquennio previsto dalla legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di intervenire in assemblea ma non ha diritto di voto. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento

del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio, se persona fisica, dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 7 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o pec alla Cooperativa.

#### **Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro trasferimento)**

Chiunque intenda trasferire la propria quota a terzi, dovrà chiederne l'autorizzazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata o via pec indicando il proposto acquirente o successore. La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. L'autorizzazione potrà essere negata qualora l'indicato acquirente o successore non abbia i requisiti per divenire

socio, sia stato socio della Cooperativa e ne sia stato escluso, ovvero l'operazione di trasferimento risulti compiuta con intenti contrari allo spirito mutualistico.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente art. 5. Nel caso di provvedimento negativo, che deve essere motivato, il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della relativa comunicazione, di proporre opposizione al Tribunale.

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

**Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

**Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero per l'inserimento in una

delle categorie di soci;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) quanto al socio lavoratore: il raggiungimento dell'età pensionabile;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale.

#### **Art. 13 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote

interamente liberate, eventualmente rivalutate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure previste in genere per l'ammissione. In mancanza si provvede alla liquidazione.

**Art. 14 (Liquidazione - Termini, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il socio receduto o escluso ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto segue: rimborso della partecipazione interamente liberata, eventualmente rivalutata.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento, anche per le frazioni di quota assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e sexies c.c., sarà effettuato dalla società cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo importo è devoluto a riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto restano obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dalla scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

**SOCI SOVVENTORI**

**Art.15 (Soci sovventori)**

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art.4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la

realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. L'ammissione dei soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art.2522, comma 1 del codice civile, salvo quanto previsto dall'art.17, comma 5 della Legge n.49/1985 (come modificato dal D.L. n.145/2013 convertito in Legge n.9/2014).

**Art.16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500.

**Art.17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art.18 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un

coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art.19 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

**PATRIMONIO SOCIALE - FINANZIAMENTI DEI SOCI  
ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 20 (Patrimonio sociale)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) da un numero illimitato di quote in possesso dei soci cooperatori, ciascuna di Euro 100,00 (cento/00) e comunque, non superiore né inferiore ai limiti previsti dalla legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.21 lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non liquidate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

**Art. 21 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 22 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione dei soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- f) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste per legge e per il presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva costituiti per legge o statuto.

#### **Art. 22 (Ristorni)**

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da

regolamento interno e comunque conformemente ai principi di carattere generale.

#### **ORGANI**

##### **Art. 23 (Organi)**

Sono organi della Cooperativa l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci o il Revisore, se nominati.

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 24 (Decisioni dei soci e assemblea)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 4) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 8) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'organo amministrativo;
- 9) l'approvazione dei regolamenti interni; la decisione di aderire a un gruppo cooperativo paritetico.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci della Cooperativa che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.18.

Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.5, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

Il voto nell'Assemblea è dato di presenza dai soci o da loro rappresentanti soci. Il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare anche per delega scritta da conservarsi agli atti sociali, da altro socio avente diritto al voto, con limite per ciascun rappresentante di due (2) deleghe.

#### **Art. 25 (Convocazione)**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri, nei casi di legge.

L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ragioni di dilazione previste dalla legge e motivate dall'organo amministrativo.

Le Assemblee possono essere convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, con avviso che dovrà essere indirizzato a tutti i soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci, spedito a mezzo raccomandata ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci, e consegnata alla posta ovvero inviata, non meno di otto giorni prima dalla data della convocazione. In ogni caso l'avviso deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno. Con lo stesso avviso può essere prevista una seconda convocazione per il caso la prima vada deserta, purché in giorno diverso: comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Nella convocazione potrà essere prevista la possibilità di partecipare alle assemblee in videoconferenza con l'utilizzo di piattaforme che permettano l'identificazione dei partecipanti, la registrazione delle presenze e l'espressione del voto.

L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 26 (Quorum costitutivi e deliberativi)**

Salvo quanto in appresso stabilito, per la validità della costituzione dell'assemblea come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, e per la regolamentazione del diritto di intervenire in assemblea dei soci, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata. In particolare, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino

almeno la metà dei soci votanti e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c. nonché per le delibere di scioglimento della società, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci votanti.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Valgono per l'impugnazione delle deliberazioni, le disposizioni di legge.

#### **Art. 27 (Svolgimento dell'assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente se nominato e, in mancanza, da colui che tra i soci intervenuti viene di volta in volta preliminarmente eletto a maggioranza dei presenti.

Spetta a colui che presiede l'adunanza nominare tra i soci presenti un segretario ed a richiesta degli intervenuti, due scrutatori.

Di ogni adunanza dovrà essere redatto appropriato verbale a firma di colui che presiede, del segretario e degli scrutatori, se nominati, salvo il caso in cui la legge preveda l'intervento del Notaio.

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 28 - (Forme e durata)**

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre oppure da cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. In caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti spetta al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., provvedere alla sua sostituzione fino alla prossima Assemblea.

L'Assemblea dei soci nomina il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Ove non vi abbia direttamente provveduto l'Assemblea, ovvero debba procedersi alla sua sostituzione, spetta altresì al Consiglio di Amministrazione nominare nel suo seno il Presidente. Il Consiglio può altresì nominare un

Vice-Presidente, uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri che, in ogni caso, non possono comprendere le attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c. e 2475, 5° comma c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 29 (Svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione - quorum costitutivi e deliberativi)**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 30 (Amministrazione e rappresentanza)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Cooperativa e per il compimento di tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per disposizioni di legge o in base al presente statuto, sono riservati all'assemblea dei soci.

La firma e la rappresentanza legale della Cooperativa spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di nomina di un Vice-Presidente ovvero di uno o più Consiglieri Delegati, la firma sociale spetterà altresì a costoro, nei limiti stabiliti dalle rispettive delibere del Consiglio. Nei confronti dei terzi il semplice intervento e la relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente. L'organo amministrativo può nominare Institori e conferire mandati o procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

#### **CONTROLLI**

#### **Art. 31 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)**

La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea dei soci potrà, anche fuori dai casi prescritti dalla legge, procedere alla nomina di un organo di controllo e/o di un revisore legale dei conti.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo ove ne sussistono i presupposti e salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci ovvero da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per l'individuazione di competenze e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Ove nominato, l'organo di controllo esercita attività di revisore legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita, per decisione dei Soci o nei casi prescritti dalla legge, ad un revisore legale oppure a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Nel caso di nomina di un revisore legale dei conti, si

applicano le disposizioni sul revisore legale dei conti previste per le società per azioni.

#### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 32 (Scioglimento e liquidazione)**

La Cooperativa si scioglie per decorso del termine statutario, per delibera dell'Assemblea dei soci e per le altre ragioni previste dalla legge. L'assemblea che delibera o dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

##### **Art. 33 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

La cooperativa svolge la propria attività caratteristica ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La cooperativa, nel perseguire lo scopo sociale, si uniforma ai principi della mutualità prevalente e pertanto si uniforma alle previsioni dell'art. 2514 c.c., ovvero:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

##### **Art. 34 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità

prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

F.to Katia Melchiorre

" Giovanna Marciano

" Stefania Rainone, Notaio